



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione della dermatosi nodulare (*Lumpy skin disease*) dalla Bulgaria e dalla Grecia

del 20 luglio 2016

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizootie;
visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015² concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,
ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente ordinanza si prefigge di evitare l'introduzione della dermatosi nodulare (*Lumpy skin disease*) in Svizzera.

² Essa disciplina l'importazione dalla Bulgaria e dalla Grecia:

- a. di bovini ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera r dell'ordinanza del 23 aprile 2008³ sulla protezione degli animali e di ruminanti selvatici;
- b. di carne fresca, preparati di carne, prodotti a base di carne, cuoi, pelli e sottoprodotti di origine animale non trasformati, ottenuti da animali di cui alla lettera a;
- c. di sperma, ovuli, embrioni, colostro, latte e prodotti lattiero-caseari di bovini.

Art. 2 Importazione di animali vivi

L'importazione di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato è vietata.

RS 916.443.112

¹ RS 916.40

² RS 916.443.11

³ RS 455.1

Art. 3 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni

L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato è vietata.

Art. 4 Importazione di cuoi e pelli

¹ L'importazione di cuoi e pelli non trattati di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato è vietata.

² L'importazione di cuoi e pelli trattati di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato è possibile se sono stati trattati ai sensi dell'allegato I punto 28 del regolamento (UE) n. 142/2011⁴.

Art. 5 Importazione di carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne

¹ L'importazione di carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato è vietata.

² Sono possibili le seguenti importazioni:

- a. importazione di carne fresca e preparati di carne di bovini e ruminanti selvatici da aree della Bulgaria e della Grecia esterne alle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato, se le autorità competenti del Paese interessato hanno autorizzato l'esportazione conformemente alle condizioni stabilite nell'articolo 5 capoverso 2 della decisione di esecuzione 2015/1500⁵ o nell'articolo 5 capoverso 2 della decisione di esecuzione 2016/645⁶;
- b. importazione di prodotti a base di carne fresca di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato se le autorità competenti del Paese interessato hanno autorizzato l'esportazione conformemente alle condizioni stabilite nell'articolo 6 capoverso 3 delle decisioni di esecuzione sopraccitate;

⁴ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423, GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1116, GU L 186 del 9.7.2016, pag. 24.

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria, GU L 108 del 23.4.2016, pag. 61.

- c. importazione di prodotti a base di carne, fabbricati nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato ma partendo da carne fresca di bovini e ruminanti selvatici provenienti da aree esterne alle zone soggette a restrizioni se le autorità competenti del Paese interessato hanno autorizzato l'esportazione conformemente alle condizioni stabilite nell'articolo 6 capoverso 4 delle decisioni di esecuzione sopracitate.

Art. 6 Importazione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari

¹ L'importazione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari di bovini dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato è vietata.

² L'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari di bovini dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato è possibile se questo latte e questi prodotti lattiero-caseari sono destinati al consumo umano e se le autorità competenti del Paese interessato hanno autorizzato l'esportazione conformemente alle condizioni stabilite nell'articolo 7 delle decisioni di esecuzione citate nell'articolo 5.

Art. 7 Importazione di sottoprodotti di origine animale

¹ L'importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato è vietata.

² Per l'importazione di sottoprodotti di origine animale trasformati di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato si applica l'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015⁷ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 22 luglio 2016.⁸

20 luglio 2016

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

⁷ RS 916.443.111

⁸ Pubblicazione urgente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato
(art. 2-7)

Zone soggette a restrizioni

1. Bulgaria

Sono state definite zone soggette a restrizioni le seguenti regioni della Bulgaria:

Regione

Chaskowo

Stara Sagora

2. Grecia

Sono state definite zone soggette a restrizioni le seguenti unità regionali della Grecia:

Unità regionale

Chalkidiki

Drama

Evros

Florina

Imathia

Kastoria

Kavala

Kilkis

Kozani

Limnos

Pella

Piera

Rodopi

Serres

Thessaloniki

Xanthi
